

Il Funzionario con incarico di EQ di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 5 del 16/02/2026, di nomina della scrivente quale titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione relativa al Servizio Economico e Finanziario, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

DATO ATTO che con le deliberazioni di C.C. n. 35 e 36 del 30.12.2025 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16 febbraio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.04 del 19 gennaio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per il periodo 2026-2028;

DATO ATTO con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16.02.2026;

DATO ATTO che con nota del Segretario Comunale, ricevuta con Prot. n. 2269 del 11/02/2026, si stabilisce una situazione di incompatibilità che riguarda il Responsabile del Servizio Affari Generali, il predetto è stato esonerato dalla prosecuzione della trattazione del procedimento in oggetto, sostituito dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

PREMESSO:

- che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, con il quale è stato introdotto uno dei punti cardine rappresentato dalla riforma dell'Ordinamento Professionale dei dipendenti appartenenti al medesimo comparto che in particolare, all'articolo 12, classifica il personale in quattro aree;

- che, rispetto alle superate quattro categorie A, B, C e D, il nuovo sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

Area degli Operatori (ex Categoria A);

Area degli Operatori esperti (ex Categorie B e B3);

Area degli Istruttori (ex Categoria C);

Area dei Funzionari e di Elevata Qualificazione (ex Categoria D).

- che con verbale n. 1 della Delegazione Trattante prot. n. 7569 del 30.05.2024 è stata approvata l'interpretazione autentica dell'articolo 8 del contratto collettivo decentrato integrativo normativo del 14.09.2023 che definisce la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree e inoltre è stato stabilito, alla lettera b) del medesimo art. 8, che: "essendo il Comune di Striano privo di figure dirigenziali, al fine di evitare che si trovino a dover concorrere, per la medesima progressione sia indipendenti inquadrati nell'area di E.Q. che il personale loro assegnatogli ed appartenente alla stessa area di inquadramento, si decide di stilare, all'interno della stessa area di inquadramento, due distinte graduatorie, una riservata ai valutatori (cioè agli incaricati di E.Q.) e l'altra ai valutati (cioè ai Funzionari semplici ex cat. D)".

- che l'articolo 14 del CCNL 16.11.2022 prevede che, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più differenziali stipendiali che chiameremo "differenziali di livello" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio;

- che la misura annua lorda di ciascun "differenziale di livello", da corrispondersi mensilmente per tredicesimilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A al CCNL 16.11.2022 come di seguito si riporta:

AREA	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo di differenziali attribuibili
FUNZIONARI ED E.Q. (ex cat. D e D.3)	1.600,00	6
ISTRUTTORI (ex cat. C)	750,00	5
OPERATORI ESPERTI (ex cat. B e B.3)	650,00	5
OPERATORI (ex cat. A)	550,00	5

- che l'attribuzione dei "differenziali di livello" costituisce progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'articolo 52 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, non determina l'assegnazione di mansioni superiori, e la corresponsione del beneficio economico avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel fondo risorse decentrate, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale e da quella decentrata integrativa.

VISTI:

- il contratto collettivo decentrato integrativo normativo valido per la parte giuridica del triennio 2023 / 2025, sottoscritto in data 14.09.2023, ed in particolare l'articolo 8 in esso contenuto il quale prevede tre criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree di cui all'art. 14 CCNL 16 novembre 2022;

- la nota n. 44366/2019 con la quale l'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della FunzionePubblica ha ribadito che la quota di personale a cui può essere riconosciuta la progressione economica non può eccedere il 50% della platea dei potenziali beneficiari ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009;

- l'articolo 3 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021 di modifica dell'articolo 52 del D.L.gs. n. 165/2001 che si occupa, tra l'altro, della valorizzazione del personale e del riconoscimento del merito e con il quale viene ribadito che all'interno delle aree, per la progressione comunemente definita orizzontale, si deve rispettare il criterio della selettività che già come interpretato per il passato è inteso come obbligo di riservare la progressione a una quota non superiore al 50% degli aventi diritto.

RILEVATO:

- che in data 14.09.2023 è stato firmato dalle parti il contratto collettivo integrativo – parte normativa 2023-2025, che all'art. 8 disciplina in dettaglio l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree;

- che con verbale n. 1 della Delegazione Trattante prot. n. 7569 del 30.05.2024 è stata approvata l'interpretazione autentica dell'articolo 8 del contratto collettivo decentrato integrativo normativo del 14.09.2023;

- che con determina n. 390 del 13.06.2025 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2025, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

- che in data 08.07.2025 è stato firmato dalle parti il contratto collettivo integrativo – parte economica 2025, che prevede il finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree;

DATO ATTO CHE:

- in data 04.12.2025, con determina del Responsabile di AA.GG. n. 32 (r.g. n. 846 del 04.12.2025) è stato pubblicato l'avviso per le progressioni all'interno delle aree (c.d. P.E.O.) anno 2025 con relativo facsimile di modello di domanda;

- l'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, avvalendosi dei dipendenti assegnati all'Ufficio Trattamento Economico del Personale, ha effettuato l'istruttoria relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del cd normativo del 14.09.2023 e ss.mm.ii. per l'accesso alla procedura selettiva per la progressione all'interno delle aree;

- all'esito dell'istruttoria suddetta sono in possesso dei requisiti per l'accesso alla procedura selettiva n. 10 dipendenti;

- l'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, sempre avvalendosi dei dipendenti assegnati all'Ufficio Trattamento Economico del Personale, ha provveduto all'attribuzione dei relativi punteggi ai dipendenti ammessi alla procedura in conformità all'art. 8, comma 1, CCDI.

DATO ATTO che, come da art. 8, sono state consegnate ai relativi dipendenti le schede di valutazione per presa visione, di cui sono state ricevute delle osservazioni alle quali è stata data opportuna risposta, come risulta agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO CHE in conformità alla vigente normativa in materia citata in premessa la progressione economica all'interno delle aree non può essere attribuita in misura eccedente il 50% della platea dei potenziali beneficiari.

VISTI i criteri di applicazione del limite del 50% delle attribuzioni PEO come da circolare della Ragioneria n.15 del 16.05.2019 secondo cui gli arrotondamenti si applicano per difetto fino ad un coefficiente relativo al personale avente diritto pari a 0,49 e per eccesso nel caso in cui tale coefficiente sia superiore a 0,49 tenendo conto che le progressioni, realizzandosi per categoria, tale rapporto debba essere rispettato su ciascuna categoria e, comunque, complessivamente a livello di ente.

VISTO il Parere n. 22327/2024 in tema di progressioni economiche nelle aree emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardanti la "quota limitata" applicabile alle progressioni economiche all'interno delle aree. Nello specifico l'interrogativo è collegato alla disciplina contenuta dall'art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e in conformità con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009; secondo tale parere: "Si ritiene che nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell'area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l'amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall'applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell'ambito dell'Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell'esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti".

Ne consegue che nel caso in cui in talune categorie fosse presente una sola persona, per ovvi motivi di parità di trattamento ed al fine di garantire la tutela del diritto dello stesso a beneficiare della progressione, il predetto potrà comunque accedere alla PEO.

PERTANTO, per quanto in precedenza espresso, essendo l'area degli "Funzionari ed EQ non titolari di incarico" è costituita da un solo dipendente, ciascuno di essi accederà alla progressione e, di conseguenza, il totale dei dipendenti "progrediti" è di 6 unità a fronte dei 10 aventi diritto.

ATTESO CHE, in applicazione dei suddetti criteri di quelli definiti nel contratto normativo ed in quello economico vigenti, e ll.mm.ii., l'ufficio preposto ha calcolato il numero dei dipendenti che posseggono tutti i requisiti per poter partecipare alla selezione, così distinti per area:

RIEPILOGO AVENTI DIRITTO SUDDIVISI PER AREA

AREA	Nr	Progr
FUNZIONARI ED EQ titolari di INCARICO	2	1
FUNZIONARI ED EQ NON titolari di INCARICO	1	1
ISTRUTTORI	4	2
OPERATORI ESPERTI	1	1
OPERATORI	2	1
TOTALE AVENTI DIRITTO	10	6

VISTO il disposto di cui all'art. 8, comma 1 del c.c.d.i. normativo 2023/2025 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale, avvalendosi dei dipendenti assegnati all'Ufficio Trattamento Economico del Personale, ha provveduto alla redazione della graduatoria in conformità al citato art. 8, comma 1.

Acquisiti dall'Ufficio Trattamento Economico del Personale gli importi relativi alle progressioni economiche da attribuirsi.

Rilevato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO di dover approvare la graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica all'interno delle aree 2025.

RITENUTO, inoltre, di far decorrere le progressioni economiche dal 1° gennaio 2025 e, pertanto, di provvedere alla liquidazione agli aventi diritto degli arretrati a partire dalla predetta data per l'importo a fianco di ciascun nominativo indicato che forma anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto,

VISTI:

- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- i contratti collettivi decentrati integrativi- economico 2022 e normativo 2019/2021.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di approvare la graduatoria delle progressioni all'interno delle aree dei dipendenti appartenenti alle aree professionali di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

di stabilire che accedono alle progressioni economiche coloro che sono utilmente collocati in graduatoria ai primi sei posti, nel rispetto del principio di selettività e della disponibilità finanziaria assegnata a tal fine in sede di contrattazione decentrata;

di stabilire, altresì, la decorrenza delle progressioni economiche dal 1° gennaio 2025;

di approvare la spesa occorrente per le progressioni economiche all'interno delle aree anno 2025 la quale risulta impegnata sui capitoli di spesa del salario accessorio del corrente bilancio;

di liquidare agli aventi diritto gli arretrati maturati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nel fascicolo personale degli idonei in graduatoria;

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali di propria competenza;

di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e su amministrazione trasparente, sezione provvedimenti dirigenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario con incarico di EQ
di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

Dott.ssa Angela de Rosa